

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

N. 2354 del Registro di Repertorio

N. AN04/2026 del Registro delle Concessioni

ATTO FORMALE

AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE N. 84/1994 E S.M.I.

Atto formale con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede alla A.S.E. S.r.l., codice fiscale e partita Iva 01489270429 con sede legale in Ancona, via XXIX Settembre n. 4/E, quale mandataria di Raggruppamento Temporaneo costituito tra le Imprese A.S.E. S.r.l. (c.f./p.iva 01489270429), S.I.A.P. S.p.A. (c.f./p.iva 00402710271) e AMATORI INTERESTATE S.r.l. (c.f./p.iva 00154710420) con atto per scrittura privata per autentica registrata in data 16/01/2026 al n. 211 Serie 1T, l'occupazione e l'utilizzo della banchina n. 25 del porto di Ancona e relativa area di retro-banchina per la superficie complessiva di mq. 15.957, destinata allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/1994 e s.m.i., per la durata di 6 anni dal 01/01/2026 al 31/12/2031.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 25 (venticinque) del mese di Febbraio nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, innanzi a me Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C., designato alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi, giusta Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, sono comparsi dianzi a me in collegamento telematico:

da una parte

l'Ing. Vincenzo Garofalo, nato a Messina il 30/11/1958 codice fiscale [REDACTED], il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - Porto, codice fiscale 00093910420 (CF. 00093910420), nominato con D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente;

e dall'altra

il Dott. Andrea Morandi (C.F. [REDACTED]) il quale interviene nella sua qualità di Amministratore delegato della Società A.S.E. S.r.l., codice fiscale e partita 01489270429 con sede legale in Ancona, via XXIX

Settembre n. 4/E, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Ancona al n. Rea AN-145546, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la medesima e le società Amatori-Interestate S.r.l. e S.I.A.P. S.p.A. come da scrittura privata per autentica registrata in data 16/01/2026 al n. 211 Serie 1T (allegato 1);

SI PREMETTE

Con Atto Formale n. 00-02/2024, rep. 2162, del 17/06/2024, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha rilasciato alla società A.S.E. S.r.l. (c.f./p.iva 01489270429) in qualità di mandataria R.T.I., S.I.A.P. S.p.A. (c.f./p.iva 00402710271) e AMATORI INTERESTATE S.r.l. (c.f./p.iva 00154710420) in qualità di mandanti, la concessione provvisoria ai sensi dell'art. 10 Reg. Cod. Nav. per il periodo decorrente dalla scadenza del titolo concessorio assentito atto formale n. 00-2/2021 rep. n. 1785 del 20/05/2021, con proroga tacita fino al suo eventuale nuovo rilascio all'esito della prevista procedura ad evidenza pubblica.

Con Decreto Presidenziale n. 227 del 01/07/2025 è stato approvato e pubblicato l'avviso recante avvio della procedura ad evidenza pubblica per assentire una concessione demaniale marittima riguardante la Banchina n. 25 e relativa area di retro-banchina per la superficie complessiva di mq. 15.957, ai sensi dell'art. 18 Legge 84/1994 s.m.i. e del Regolamento emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze n. 202/2022 e tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida approvate con Decreto MIT n. 110/2023, e in attuazione della Delibera del Comitato di Gestione n. 72 del 28/11/2023, recante atto di indirizzo e programmazione delle

banchine commerciali nel porto di Ancona.

Entro i termini previsti dal bando di gara, presso la piattaforma in uso alla stazione appaltante è pervenuta una sola offerta telematica da parte del RTI composto da: A.S.E. S.r.l. (c.f./p.iva 01489270429) in qualità di mandataria, S.I.A.P. S.p.A. (c.f./p.iva 00402710271) e AMATORI INTERESTATE S.r.l. (c.f./p.iva 00154710420) in qualità di mandanti.

Le attività di valutazione della documentazione a base di gara sono state effettuate dalla Commissione giudicatrice nominata con Decreto presidenziale n. 317 del 10/09/2025, come da verbali della commissione n. 1 in data 19/09/2025, n.2 in data 02/10/2025 e n. 3 in data 13/10/2025, n.4 in data 16/10/2025, n.5 in data 21/10/2025 e n. 6 del 28/10/2025.

Con ultimo verbale n.6 del 28/10/2025 la Commissione ha dichiarato la provvisoria aggiudicazione a favore del RTI di cui sopra rinviando al Responsabile del Procedimento le verifiche ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, e dei requisiti di ordine speciale previsti dall'avviso.

Con la nota prot. 21510 del 29/10/2025 questa Autorità ha trasmesso il PEF predisposto dal costituendo RTI all'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi del paragrafo 7 delle Linee guida di cui al DM 110/2023.

Con la nota prot. n. 24223 del 11/12/2025 è stato acquisito il parere n. 42/2025 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti con richiesta di integrazioni e chiarimenti.

Con nota prot. 24703/2025 questa Autorità ha trasmesso all'ART le integrazioni e i chiarimenti richiesti

Con la nota acquisita al prot. n. 22971-20/11/2025 la Società, n.q. di mandataria del RTI, ha optato per il rilascio della concessione per la

banchina n. 25, nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione del Comitato di gestione n. 72 del 28/11/2023, tenuto conto che lo stesso RTI era risultato aggiudicatario provvisorio anche della banchina n. 22 come da verbale n. 7 del 11/11/2025 della relativa procedura di gara.

Questo Ente ha provveduto ad effettuare le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti per come previsto dall'avviso pubblico che si sono favorevolmente concluse come meglio descritto nella relazione istruttoria relativa al rilascio della presente concessione demaniale marittima allegata alla Delibera del Comitato di Gestione n. 76 del 17/12/2025 adottata ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. g).

Le imprese del costituendo raggruppamento risultano essere titolari delle seguenti autorizzazioni di impresa, le cui verifiche annuali hanno dato esito positivo (come risulta dagli atti sottoposti alla seduta della Commissione consultiva del 27/11/2025):

- ASE S.r.l. autorizzazione n.6/2024 all'esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 legge 84/1994, rilasciata il 06/09/2024 e con scadenza al 31.12.2027;
- AMATORI INTERESTATE S.r.l. autorizzazione n.2/2024 all'esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 legge 84/1994, rilasciata il 23/08/2024 e con scadenza al 31.12.2027,
- S.IA.P. S.P.A. autorizzazione n.7/2024 all'esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 legge 84/1994, rilasciata il 18/09/2024 e con scadenza al 31.12.2027.
- ASE S.r.l. autorizzazione n. 5S/2024, rilasciata il 10/09/2024 con scadenza al 31/12/2027, per l'espletamento del servizio portuale

di pesatura merci.

Con Decreto Presidenziale n. 25 del 21/01/2026 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 18 Legge 84/1994 e s.m.i. della banchina n. 25 e relativa area retro-banchina per complessivi mq. 15.957 per la durata di 6 anni al costituendo RTI sopra richiamato con obbligo di corrispondere il canone annuo base anno 2025 - in termini di componente fissa - pari a € 110.499,09, determinato in ragione del rialzo offerto pari al 5,000% sull'importo stabilito a base della procedura, ferma restando l'applicazione degli aggiornamenti previsti al verificarsi delle condizioni indicate nell'avviso, la rivalutazione annualmente comunicata dal Ministero vigilante sulla base dell'indice Istat, oltre che alla determinazione della componente variabile di canone.

Con la nota prot. n. 1938 del 05/02/2026 è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità di regolazione dei trasporti – nota prot. n. 0008325/2026 – in merito al rilascio della concessione demaniale.

Viste le richieste di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 159/2011, prot. PR_ANUTG_Ingresso_0147784_20251029, PR_VEUTG_Ingresso_0099323_20251029 e PR_ANUTG_Ingresso_0147766_20251029 ed essendo scaduti i termini di giorni 30 dalla richiesta l'Ente procede con apposizione di clausola risolutiva in caso di acquisizione di informativa antimafia postuma da cui risultino le cause di decadenza e esclusione previste.

Vista la nota prot. 970 del 21/01/2026 con la quale il RTI ha prodotto gli adempimenti richiesti da questa Autorità con la nota prot. n. 24889 del

22/12/2025, nonché contestuale richiesta di rateizzazione del canone demaniale dovuto.

Orbene, vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale.

Visti gli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermano la narrativa che precede e che, in quanto tale, forma parte integrante del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati, anche laddove non materialmente annessi al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso

Art. 2 – Oggetto e durata della concessione

Sulla base dell'esito della procedura ad evidenza pubblica, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale concede alla A.S.E. S.r.l., come sopra generalizzata, quale mandataria di Raggruppamento Temporaneo costituito tra le Imprese A.S.E. S.r.l. (c.f./p.iva 01489270429) in qualità di mandataria, S.I.A.P. S.p.A. (c.f./p.iva 00402710271) e AMATORI INTERESTATE S.r.l. (c.f./p.iva 00154710420) con atto per scrittura privata per autentica registrata in data 16/01/2026 al n. 211 Serie 1T, l'occupazione e l'utilizzo della banchina n. 25 del porto di Ancona e relativa area di retro-banchina per la superficie complessiva di mq. 15.957 (allegato n. 2), destinata allo

svolgimento delle operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/1994 e s.m.i., secondo quanto previsto con il programma operativo (allegato n. 3) e relativo PEF (allegato n. 4).

La durata della concessione è di 6 anni dal 01/01/2026 al 31/12/2031.

Nell'oggetto della concessione risultano ricomprese: n. 2 gru fisse Reggiane n. 13 e n. 15, impianto idrico antincendio; impianto di rivelazione ed allarme antincendio ed automazione dell'intervento dei monitori; impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, quest'ultimo comprendente una vasca di accumulo sulla testata della limitrofa banchina d'ormeggio n. 26.

Sono inoltre presenti quali accessori a corredo: n. 4 tramogge da 60 mc - n. 2 ganci da 40 tonn e n. 3 motori (1 trifase da 105 Kw e n. 2 c.c. 70 e 223 Kw 10.000.000) – n. 1 benna meccanica bivalve da 12 mc (8.000.000).

All'interno degli spazi demaniali è altresì presente una gru (reggiane 14) fuori esercizio ai sensi dell'Ordinanza presidenziale n. 57 del 23/05/2023, da demolirsi a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Con il presente atto la società ASE S.r.l., quale mandataria di Raggruppamento Temporaneo, è autorizzata, altresì, ai sensi dell'art. 2 comma 13 del regolamento n. 202/2022 all'esercizio del servizio portuale di pesatura merci.

Rimane invariata la disciplina dei servizi portuali come prevista nell'Ordinanza n. 127/2023 di questa Autorità di sistema.

Art. 3 - Canone

Il canone demaniale come stabilito ai sensi del Regolamento 202/2022 e nell'Ordinanza n. 70/2025, è determinato in una componente fissa e soggetta a rivalutazione annua ai sensi dell'art. 04 del D.L. n. 400/1993 con applicazione del coefficiente di rivalutazione comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in una componente variabile in base ad indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale delle attività nonché della qualità dei servizi offerti, il tutto come meglio precisato nella scheda canone (allegato n. 5)

Sulla base di quanto sopra, **la componente fissa del canone di concessione per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026 ammonta ad € 125.488,41**, comprensivo del rialzo di gara, dell'avvenuta demolizione dei nastri e delle manutenzioni straordinarie.

La componente variabile è determinata in connessione al Piano operativo - coerente con il PEF - presentato dal concessionario, in base a indicatori del livello di efficienza produttiva, nonché della qualità dei servizi offerti; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.

Essa è stabilita applicando l'aliquota del 0,550% sul fatturato generato dall'uso della banchina assentita in concessione come previsto nel PEF e aggiornato annualmente.

È previsto ai sensi dell'Ordinanza n. 70/2025 un abbattimento sull'importo della componente variabile sulla base del seguente indicatore:

- differenziale positivo di traffico realmente movimentato rispetto allo scenario presentato nel PEF e nel piano operativo, tenuto conto dell'andamento specifico del mercato.

Pertanto, come stabilito all'art. 7 dell'avviso pubblico, in caso di

incremento medio del 20% del traffico rispetto allo scenario individuato nel PEF è prevista una riduzione della componente variabile pari al 5% dell'importo della componente fissa posto a base della procedura pari ad € 105.237,33.

L'accertamento del presupposto di cui sopra sarà effettuato annualmente e la riduzione sarà applicata alla richiesta del canone dell'anno successivo, sulla base della documentazione contabile trasmessa dal concessionario di cui all'articolo 11 lett. w).

È facoltà dell'AdSP rivalutare periodicamente nel corso della concessione le modalità di applicazione delle riduzioni di cui sopra.

Anche ai fini dell'applicazione degli indicatori della componente variabile, nonché dell'esercizio dell'attività di verifica da parte dell'autorità ai sensi del D.I.M. n.202/22 art.9, i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilità in base ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Art. 4

Riduzione del canone di concessione delle gru fisse in caso di fermo tecnico durante lo svolgimento di operazioni portuali

Al Concessionario sarà operata una riduzione del canone di concessione corrisposto per l'utilizzo della gru fissa qualora, durante l'effettuazione delle operazioni portuali di imbarco/sbarco su/da nave, nonché di movimentazione in piazzale (a titolo esemplificativo, operazioni di ricarica della merce pesante dal deposito in banchina su mezzi stradali per accumulo di merce sfusa in deposito in cumuli in altezza, per incombenze manutentive pesanti), si verifichi un fermo tecnico della gru che ne

provochi l'impossibilità di utilizzo, a condizione che tale fermo non sia causalmente ricollegabile ad omessa o carente manutenzione ordinaria o straordinaria, sulla scorta delle attestazioni di intervento sulla stessa compiute, che la Concessionaria è tenuta a trasmettere entro il 15° giorno di ogni mese all'Autorità di Sistema Portuale, ovvero ad uso improprio o non conforme del mezzo. Il suddetto eventuale scomputo sarà riconosciuto, su istanza della Concessionaria che dovrà immediatamente comunicare alla Autorità di Sistema Portuale il suddetto fermo per ogni opportuna verifica da parte dell'Ente concedente.

Art. 5 - Rateizzazione del canone

Il canone demaniale dell'importo di cui al punto 3 sarà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa determina, fatta salva la possibilità di rateizzazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione del Demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 134/2025 in n. 6 rate da versarsi entro l'anno solare di riferimento, con applicazione dei previsti interessi di dilazione, e comunque previa richiesta del concessionario.

In caso di mancato pagamento della rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva, il RTI decadrà dal beneficio della dilazione senza obbligo di avviso da parte di questa Amministrazione che provvederà alla immediata riscossione del dovuto a valere sulla polizza fidejussoria n. 2459322 del 12/01/2026 emessa dalla società Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - pec: coface@pec.coface.it – dell'importo di € 300.400,00 e relativa appendice n. 1 per vincolo a favore di questa Autorità.

Art. 6 – Documenti, Cauzioni e polizze

Ai fini del rilascio del presente titolo, la società ha presentato con documentazione acquisita al prot. n. 970 del 21/01/2026 e relativa integrazione acquisita al prot. n. 1712 del 03/02/2026:

- atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese per scrittura privata per autentica registrata in data 16/01/2026 al n. 211 Serie 1T, certificato da Dott.ssa Amelia Amoresano, notaio in Ancona, iscritto nel distretto notarile di Ancona;
- Modello D1 per implementazione del SID;
- polizza fidejussoria n. 2459322 del 12/01/2026 emessa dalla società Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. dell'importo di € 300.400,00 e relativa appendice n. 1 per vincolo a favore di questa Autorità (allegato n. 6), a garanzia del pagamento dei canoni demaniali, e di eventuali penali e/o interessi di mora, e comunque dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, nonché a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato.
- polizza fidejussoria n. 507059134 del 20/01/2026 emessa dalla società Allianz S.p.A. dell'importo di € 68.000,00 (allegato n. 7), a garanzia degli investimenti previsti per € 680.000,00 e corrispondente al 10% degli investimenti previsti nel piano degli investimenti. Tale garanzia sarà svincolata, o ridotta nel relativo ammontare, una volta eseguiti gli investimenti proposti, previo sopralluogo e verifica dello stato dei luoghi e del corretto adempimento degli obblighi relativi agli investimenti e relativa documentazione allegata in fase di gara;

- quietanza di pagamento del premio della polizza assicurativa n.1/52601/61/172423431 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per la copertura RCT-RCO con massimale di € 7.000.000,00 unico (allegato n. 8);
- polizza All Risks n. 1/52601/44/152904518/5 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. con vincolo a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la partita ricorso terzi per l'importo di € 2.744.000,00 (allegato n. 9).

Art. 7 - Cabina elettrica di alimentazione

L'Autorità provvederà a mantenere il regolare funzionamento della cabina elettrica a servizio della banchina n. 25 limitatamente alle attività di manutenzione edile, con esclusione di qualsiasi attività di natura impiantistica, che resta a carico del concessionario.

Il recupero dei costi da essa sostenuti per la gestione di tale cabina, compresa l'eventuale IVA non detratta, costituirà canone aggiuntivo di concessione che sarà richiesto al singolo concessionario alla fine di ciascun anno solare, e che sarà determinato in misura proporzionale. Resta espressamente stabilito che l'Autorità non sarà responsabile di eventuali interruzioni nella fornitura di energia elettrica per cause indipendenti dalla sua volontà, e che nessun tipo di risarcimento o ristoro potrà esserle in proposito richiesto dal concessionario a tale titolo.

Resta espressamente stabilito che la fornitura di energia elettrica dovrà essere intestata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente titolo direttamente al concessionario, che sarà pertanto responsabile della stipula del relativo contratto con un fornitore

autorizzato per come previsto al paragrafo 7 dell'avviso pubblico.

È prevista la corresponsione del canone aggiuntivo in misura proporzionale ai consumi annuali del concessionario fino ad avvenuta intestazione diretta della fornitura elettrica, come da precedente titolo concessorio.

Art. 8 – Penali

Secondo quanto previsto al punto 9 dall'avviso pubblico è prevista la applicazione delle seguenti penali:

- a) Obiettivi di Traffico: In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, per ciascun anno di riferimento, concernenti i volumi di traffico previsti nell'Offerta e documenti allegati, presentati in sede di procedura pubblica, senza giustificato motivo e con una flessione superiore al 10%, l'Autorità applicherà una penale pari al 1% del canone concessorio riferito all'anno di riferimento per ogni punto percentuale di flessione rispetto al citato 10%. La penale così determinata resta valida per tutta la durata residua della concessione salvo eventuali penali da applicarsi negli anni successivi fino ad una penale massima per il presente punto del 60% con esclusione di compensazione tra i singoli anni. In caso di superamento della predetta soglia è prevista l'avvio della procedura di decadenza.
- b) Piano occupazionale: nella misura del 10% del canone annuo per la mancata assunzione entro i primi 24 mesi di vigenza della concessione di ogni unità in meno rispetto a quelle dichiarate con esclusione di compensazione tra i singoli anni; la penale così

determinata sarò valida decorsi i primi ventiquattro mesi e per tutta la durata residua della stessa.

Tutte le eventuali penali si applicheranno all'importo risultante dalla applicazione, al canone posto a base di procedura comparativa, della maggiorazione percentuale offerta dall'aggiudicatario, con aggiornamento annuale in base alle indicazioni sull'indice ISTAT comunicate dal Ministero vigilante.

L'eventuale importo delle penali sarà richiesto con separata richiesta di pagamento.

Art. 9 – Obblighi di manutenzione

Il concessionario assume i seguenti obblighi:

L'uso e la manutenzione dei beni in concessione sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, da quelle recate dal documento "Norme generali tecniche" allegate all' avviso di avvio della procedura di evidenza pubblica del 01/07/2025, che il concessionario dichiara di conoscere. Sono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria conseguenti all'uso dei beni oggetto in concessione compresi tutti gli interventi necessari per la conduzione del bene demaniale ricevuto in concessione, secondo quanto di seguito specificato.

Il concessionario è tenuto a predisporre un'adeguata programmazione di tutti gli interventi tecnici relativi ai beni assentiti, nonché a trasmettere all'Autorità, un report annuale relativo alle manutenzioni effettuate.

In ogni caso, sono a carico del concessionario:

- utenze elettriche asservite al proprio uso esclusivo;

- utenza idrica asservita al proprio uso esclusivo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di prevenzione e protezione incendi ad utilizzo esclusivo, ivi inclusi le connesse incombenze autorizzative (acquisizione e rinnovi del certificato di prevenzione incendi, etc.);
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di gestione delle acque meteoriche, con obbligo di intestazione della relativa autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) già rilasciata a questo Ente entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente titolo;
- in considerazione della dismissione della linea a servizio delle gru oggetto di demolizione presso la banchina n. 23, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e dell'impianto elettrico (compreso quello a servizio delle gru - a valle della limitrofa cabina elettrica MT e l'annesso gruppo elettrogeno) sarà a carico del concessionario. L'Autorità provvederà a mantenere il regolare funzionamento della cabina elettrica a servizio della banchina n. 25, limitando il proprio intervento esclusivamente alle attività di manutenzione edile, con esclusione di qualsiasi attività di natura impiantistica, che resta a carico del concessionario. Resta espressamente stabilito che la fornitura di energia elettrica dovrà essere intestata direttamente al concessionario, che sarà pertanto responsabile della stipula del relativo contratto con un fornitore autorizzato
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle gru nel rispetto delle

vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado nonché secondo la buona prassi, oltre che nel rispetto degli obblighi in proposito sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato;

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle tramogge;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie di corsa delle gru di banchina;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni del piazzale di banchina, comprese la segnaletica orizzontale e verticale nonché le relative opere d'arte, e la rete di raccolta e gestione acque meteoriche;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni esistenti a delimitazione dell'area in concessione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei box funzionali alle attività della security portuale presso l'area in concessione, ivi inclusi i relativi accessori (apparati di climatizzazione, dispositivi di illuminazione, etc.);
- gli interventi per assicurare l'efficiente condizione d'uso delle banchine in concessione con verifica periodica, con frequenza almeno annuale, dello stato di sicurezza delle bitte, dei parabordi e dei cigli banchina.
- gli interventi per assicurare l'efficiente condizione d'uso dei piazzali operativi in concessione, con la verifica periodica, con frequenza almeno annuale, dello stato della pavimentazione, e l'effettuazione di interventi di riqualificazione e/o livellamento nel

caso di cedimenti conseguenti a stoccaggi e/o movimentazioni delle tipologie merceologiche autorizzate nell'ambito del programma di attività presentato.

Art. 10 – Obblighi di monitoraggio

Il concessionario si impegna a trasmettere entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente titolo un piano di monitoraggio a firma di tecnico abilitato che preveda la verifica periodica, con frequenza almeno annuale, della stabilità della banchina in base ai carichi di progetto e quelli effettivi, segnalando tempestivamente all'Amministrazione eventuali criticità.

Il concessionario è tenuto ad utilizzare le aree assentite in concessione nel rispetto dei carichi di progetto sulla scorta della documentazione tecnica messa a disposizione dall'Autorità in sede di procedura.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità generali della Concessionaria

Il concessionario :

- a) non potrà, salvo l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare alcuna modifica ai beni in concessione o installarvi impianti, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità. Le innovazioni autorizzate, qualora abbiano carattere di inamovibilità, saranno acquisite gratuitamente alla pertinenza demaniale marittima oggetto della concessione, senza alcun diritto a rimborso o compenso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne alla Concessionaria la rimozione, a spese di quest'ultima, alla scadenza della concessione;
- b) dovrà esercitare direttamente la concessione, restando

espressamente vietata, sotto pena di decadenza della concessione stessa, qualsiasi forma di cessione a terzi dell'uso dei beni demaniali concessi, anche se a titolo gratuito fatta salva l'applicazione dell'art. 18 comma 9 della legge 84/1994;

- c) non potrà destinare i beni concessi a usi diversi da quelli indicati nel presente atto senza espressa specifica autorizzazione dell'Autorità. Un uso diverso non autorizzato comporterà, oltre alla sanzione della decadenza della concessione, l'applicazione del diverso canone corrispondente all'uso realmente effettuato se superiore;
- d) dovrà assicurare il pieno utilizzo dei beni assentiti: in caso di un utilizzo inferiore al 50% in ragione d'anno dei beni assentiti sarà avviata la procedura di verifica di un'eventuale sottoutilizzazione della concessione con facoltà di avvio della procedura di decadenza ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.
- e) dovrà mantenere per tutta la durata della concessione la copertura di tutti i rischi connessi all'esercizio della propria attività per danni che possano derivare all'Autorità e ai terzi, compreso il rischio incendio. Resta fermo che la responsabilità civile e penale per danni a persone e cose, derivante dall'esercizio della concessione, è esclusivamente della Concessionaria;
- f) è obbligo dell'impresa concessionaria intestarsi la titolarità dell'impianto di trattamento delle acque reflue oggetto di AUA.
Tutti gli adempimenti relativi alla sopra indicata intestazione saranno a carico del concessionario individuato all'esito della

presente procedura.

- g) dovrà corrispondere a tutte le richieste dell'Autorità per rilevamenti statistici, particolari studi e ricerche, nonché fornire dati e notizie riguardanti la struttura societaria, l'organizzazione tecnico-amministrativa, e in particolare la consistenza del personale, di mezzi e attrezzature, e relative variazioni; dovrà fornire a richiesta copia dei bilanci approvati, riservandosi comunque l'Autorità le opportune verifiche sull'andamento economico e patrimoniale della Concessionaria;
- h) nell'esercizio dei beni concessi dovrà osservare tutte le prescrizioni di legge in materia, con particolare riferimento a quelle sul lavoro portuale, alla L. 84/94, all'ISPS Code ed al Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, al Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché tutte le norme regolamentari e le prescrizioni emanate o in fase di emanazione dall'Autorità di Sistema Portuale e dalle altre Autorità competenti. Si impegna altresì a rispettare il Regolamento di Amministrazione del Demanio emanato dalla Autorità di Sistema Portuale;
- i) dovrà consentire in ogni momento il libero accesso ai beni demaniali oggetto della concessione al personale dell'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni, prestando ogni possibile collaborazione;
- j) non dovrà ingombrare, se non per esigenze direttamente connesse all'attività oggetto della concessione e per il periodo di tempo strettamente necessario le aree operative qualora ciò

arrechi disagio alle operazioni portuali;

- k) dovrà curare la pulizia e il decoro delle parti comuni asservite all'uso della concessione. In particolare, al termine delle operazioni, dovrà curare la rimozione e l'asporto del materiale di risulta della merce depositata. Nei casi di inosservanza l'Autorità, dopo aver inutilmente intimato al concessionario di provvedere alla pulizia, procederà direttamente allo sgombero ponendo i relativi costi a carico del concessionario.
- l) il concessionario accetta le eventuali sospensioni temporanee dell'esercizio della concessione che questa Autorità si riserva di disporre in relazione all'esecuzione dei lavori programmati dall'Ente con particolare riferimento alla demolizione del nastro trasportatore e della Gru Reggiane, nonché delle opere di dragaggio di cui al Decreto presidenziale n. 12 del 23/01/2023, già autorizzate dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 205 del 11 novembre 2024. L'utilizzo della concessione sarà sospeso in tutto o in parte in relazione alle tempistiche dell'intervento di cui sopra e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori indicati.
- m) il concessionario accetta espressamente, senza richiesta alcuna di indennizzi o risarcimenti in qualsivoglia modo denominati, la possibilità che spazi operativi oggetto della concessione siano utilizzati da parte di altri operatori portuali in caso di impossibilità di utilizzo delle altre banchine commerciali interessate dai lavori

programmati dall'Ente o dalle opere di dragaggio di cui al decreto presidenziale n. 12 del 23/01/2023. Il concessionario si obbliga a consentire l'eventuale co-utilizzo per le ragioni sopra indicate, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone. Il concessionario si impegna ad accettare il detto co-utilizzo e le relative misure di coordinamento tra le imprese operanti come stabiliti dall'AdSP con apposito provvedimento;

n) in via sperimentale, in caso di specifiche ed obiettive esigenze valutate dall'AdSP al fine di tutelare i traffici, al ricorrere delle seguenti condizioni cumulative:

- saturazione delle altre banchine commerciali;
- disponibilità di ormeggio presso la banchina oggetto della presente procedura;

è consentito che altri operatori portuali autorizzati ex art. 16 L. 84/1994, non concessionari di aree e banchine ai sensi dell'art. 18 L. 84/1994, possano operare nella banchina assentita per l'esercizio di operazioni portuali previste nel proprio programma operativo, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'operazione medesima e previa sottoscrizione di accordo e verbale di coordinamento con il concessionario. Nella suddetta ipotesi l'utilizzo degli spazi operativi sarà assentito, previo raccordo con l'Autorità marittima e previa disciplina dei necessari coordinamenti tra le imprese portuali coinvolte, con apposito provvedimento da parte dell'Ente. A tale proposito il concessionario si impegna ad individuare le condizioni per detto

possibile co-utilizzo o ad accettare le condizioni stabilite dall'Autorità, che saranno riportate in apposito atto, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone;

- o) Dovrà custodire i beni e le aree oggetto della concessione e a curare la pulizia e il decoro degli stessi, rispettando le prescrizioni e disposizioni inerenti all'utilizzo di mezzi idonei alla raccolta della merce polverosa eventualmente rilasciata ed accumulata a terra durante la movimentazione ed il trasporto della stessa, al fine di assicurare condizioni di igiene, salute e sicurezza al personale operativo e condizioni di sicurezza per la circolazione dei mezzi sulla banchina e sulle strade dell'area portuale;
- p) consentire l'accesso alle aree e ai manufatti presenti nell'area demaniale concessa, al personale incaricato dei controlli dall'Autorità, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni, agli Organi di Polizia nonché ai mezzi di soccorso, sia di giorno sia di notte, prestando la massima collaborazione;
- q) garantire adeguata presenza di proprio personale incaricato alla vigilanza/sicurezza durante l'orario in cui si svolgeranno le attività di cui alla concessione;
- r) rispettare le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 10 ss.mm.ii., il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 272, la normativa di sicurezza di riferimento in vigore per la movimentazioni di merci

alla rinfusa per quel che concerne le attività svolte sui beni oggetto della concessione, gli impianti, le macchine e le attrezzature per la movimentazione delle merci, e comunque la normativa vigente inerente la salute, la sicurezza, l'igiene del lavoro e la qualità dell'ambiente in area portuale, sostenendone i relativi oneri, e ad eseguire, tenendo indenne e manlevando l'Autorità da qualsiasi responsabilità, le attività sui beni oggetto della concessione nel rispetto della normativa predetta, dei provvedimenti del Presidente dell'Autorità e dei protocolli di intesa in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro ed inerenti il miglioramento della qualità dell'ambiente in area portuale;

- s) rispettare la sezione del PIAO relativa alla Prevenzione della Corruzione e alla Trasparenza ed il Codice di Comportamento e pubblicati sul sito dell'Autorità al link: <https://porto.ancona.it/it/page/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao-triennio2024-2026>;
- t) dovrà assumere su di sé ogni responsabilità e onere in ordine alla corretta gestione dei reflui e delle acque, eventualmente apportando tutti i necessari interventi al bene concesso previo rilascio, ove necessario, di autorizzazione dell'Autorità, e manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno dovesse derivare dalla gestione dello scarico. È obbligo del futuro concessionario di trasmettere all'Autorità, con cadenza annuale, la documentazione comprovante la corretta gestione e il corretto trattamento dei reflui e delle acque.

- u) il concessionario è direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, anche oltre il limite della cauzione prestata, e verso i terzi, per qualsiasi danno derivante dall'esercizio della propria attività;
- v) il concessionario si obbliga e dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne l'Autorità da ogni pretesa, molestia, azione, danno, o responsabilità che da chiunque potesse derivare alla Autorità stessa per qualsiasi motivo in relazione all'esercizio della presente concessione. In particolare, il concessionario è tenuto a manlevare l'Autorità, e nulla può pretendere da essa, in dipendenza di azioni per danni che da terzi venissero intentate contro l'Autorità stessa o contro il concessionario a seguito della sospensione del servizio eventualmente ordinata dalle competenti Autorità, ove la sospensione sia occasionata da inosservanza dei regolamenti portuali o delle norme emanate dalle stesse Autorità;
- w) il PEF presentato dall'impresa per il rilascio della concessione sarà oggetto di verifica annuale ai sensi dell'art. 9 DM 110/2023. Entro il 31 maggio di ogni anno l'impresa concessionaria dovrà provvedere ad inviare la documentazione necessaria per le verifiche dello stato di attuazione del programma operativo nonché specifica contabilità separata in ordine a quanto operato sull'area concessa con i dati relativi al fatturato specifico generato dall'uso delle aree e banchine oggetto della concessione ai fini della determinazione della componente variabile del canone. La

contabilità separata dovrà essere corredata da una relazione illustrativa dei contenuti, della metodologia e delle scelte di allocazione adottate. La predetta contabilità dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario e deve consentire la verifica della determinazione della parte variabile e dei meccanismi incentivanti eventualmente applicati al canone concessorio.

- x) La concessione sarà soggetta a monitoraggio annuale ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/1994 e ss.mm.ii nonché ad attività di verifica ai sensi dell'art. 9 del D.I. 202/022 e art. 15 linee guida 110/2023. Nel caso di mancato adempimento da parte dell'istante degli obblighi e degli impegni assunti in forza dei predetti piani, i preposti uffici AdSP potranno intimare l'adempimento entro un dato termine, decorso il quale la relativa garanzia verrà escussa e si attiveranno le procedure previste nell'articolo sopra richiamato.
- y) il concessionario si obbliga a uniformarsi alle vigenti norme doganali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, di sanità ed igiene pubblica, di tutela ambientale e di prevenzione degli infortuni, accettando a tal fine le limitazioni e le obbligazioni ad essa legalmente imposte dall'Autorità o dalle altre Autorità competenti;
- z) il concessionario è tenuto al rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in materia di tutela ambientale, nonché a provvedere a effettuare accertamenti sanitari e visite mediche periodiche ai propri lavoratori direttamente interessati.

- aa) si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.I. 202/2022;
- bb) la custodia dei beni concessi spetta al concessionario, il quale non potrà far valere alcuna pretesa nei confronti dell'Autorità per ammanchi o danneggiamenti alle merci o alle altre cose depositate;
- cc) è fatto obbligo al concessionario di non superare con le merci o con altre cose depositate le portate massime delle aree oggetto della concessione demaniale marittima di che trattasi;
- dd) resta fermo che nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al concessionario per gli investimenti effettuati in caso di cessazione anticipata della concessione dovuta a revoca, decadenza o rinuncia alla concessione;
- ee) tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla selezione, nonché tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione della concessione, saranno a carico dell'aggiudicatario

Art. 12 – Indennizzi e trattamento di fine rapporto

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento 202/2022 nonché del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo così come approvato con decreto del presidente dell'ADSP recante n. 167 del 27/05/2024 in relazione ai beni non amovibili realizzati per l'esercizio della precedente concessione aggiuntivi e migliorativi autorizzati non ancora ammortizzati al termine della concessione pari al 6,66 % dell'aliquota di ammortamento sull'importo complessivo di euro 441.085,15 secondo il relativo piano di

ammortamento (allegato 10).

Alla scadenza della presente concessione si applicherà quanto stabilito nell'art. 8 del regolamento n. 202/2022.

Art. 13- Revoca della concessione

L'Autorità si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 42 del Codice della Navigazione e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto applicabili.

Il provvedimento di revoca sarà notificato mediante posta certificata, ed avrà effetto dalla data di ricezione così come risultante agli atti; tale preavviso non potrà essere inferiore a 90 giorni, salvo particolare ed eccezionale motivo di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Autorità.

Art. 14 – Decadenza

L'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione:

- per mancato uso della concessione stessa per un periodo superiore a sei mesi per fatto alla stessa Concessionaria imputabile;
- per omesso pagamento del canone annuale stabilito nella presente concessione decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento dello stesso;
- per inosservanza, anche parziale, degli obblighi stabiliti dalle presenti condizioni generali nonché dalle condizioni speciali

indicate nella concessione alle quali è subordinato l'esercizio della concessione stessa;

- negli altri casi stabiliti dall'art. 47 del Cod. Nav. e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto, applicabili.
- condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo, ex D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta.

Art. 15 – Consegna dei beni

Si dà atto che il concessionario è già in possesso degli spazi demaniali oggetto della concessione, in virtù dei titoli demaniali indicati in premessa, e pertanto nessuna formale consegna sarà effettuata.

Art. 16 - Modifiche

Le previsioni del presente atto possono essere modificate in forza di previsioni di legge successive eterointegranti il presente atto e di disposizioni emanate o emanande dall'Autorità di Sistema Portuale.

Per quanto non espressamente contemplato nell'atto di concessione si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, della Legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche, nonché le altre norme vigenti in materia, e, mancando queste, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 17 – Sede - Controversie - Rinvio normativo

Per tutti gli effetti, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio

in Ancona, via XXIX Settembre n. 4/E, quale mandataria di Raggruppamento Temporaneo costituito tra le Imprese A.S.E. S.r.l. (c.f./p.iva 01489270429) in qualità di mandataria, S.I.A.P. S.p.A. (c.f./p.iva 00402710271) e AMATORI INTERESTATE S.r.l. (c.f./p.iva 00154710420), presso la propria sede legale e di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ase@pec.aseterminal.it, con impegno a comunicare ogni eventuale futura variazione degli stessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità di Sistema: segreteria@pec.porto.ancona.it, presso cui l'Autorità di Sistema elegge il proprio domicilio digitale per qualsivoglia comunicazione inerente il presente atto. Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 18 - Tutela della privacy

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –GDPR) rende la seguente informativa sulle modalità di trattamento dei dati forniti. Il Titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Massimiliano Galeazzi telefono 071/2210265 email: privacy@porto.ancona.it. La finalità del trattamento dei dati conferiti e riportati nelle istanze e nella documentazione presentate, nonché nel presente Atto Formale è strettamente connessa al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari da espletarsi per la definizione della

relativa pratica. I dati potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati saranno comunicati ad Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale e sul sito Amministrazione Trasparente. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR. Per quanto non riportato si rinvia all'informativa completa, consultabile e scaricabile al link: <https://porto.ancona.it/it/page/133245>.

Art. 19 - Spese di registrazione e di bollo, inerenti e conseguenti

Qualsiasi spesa inerente e conseguente il presente Atto è a totale ed esclusivo carico del Concessionario che ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e di bollo mediante versamento tramite pagoPa.

=====

Elenco allegati:

1. atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese per scrittura privata per autentica registrata in data 16/01/2026 al n. 211 Serie 1T.
2. planimetria.
3. piano operativo.
4. PEF.
5. Scheda canone.
6. Cauzione.
7. cauzione investimenti.
8. Polizza RCT-RCO.

9. polizza All Risks.

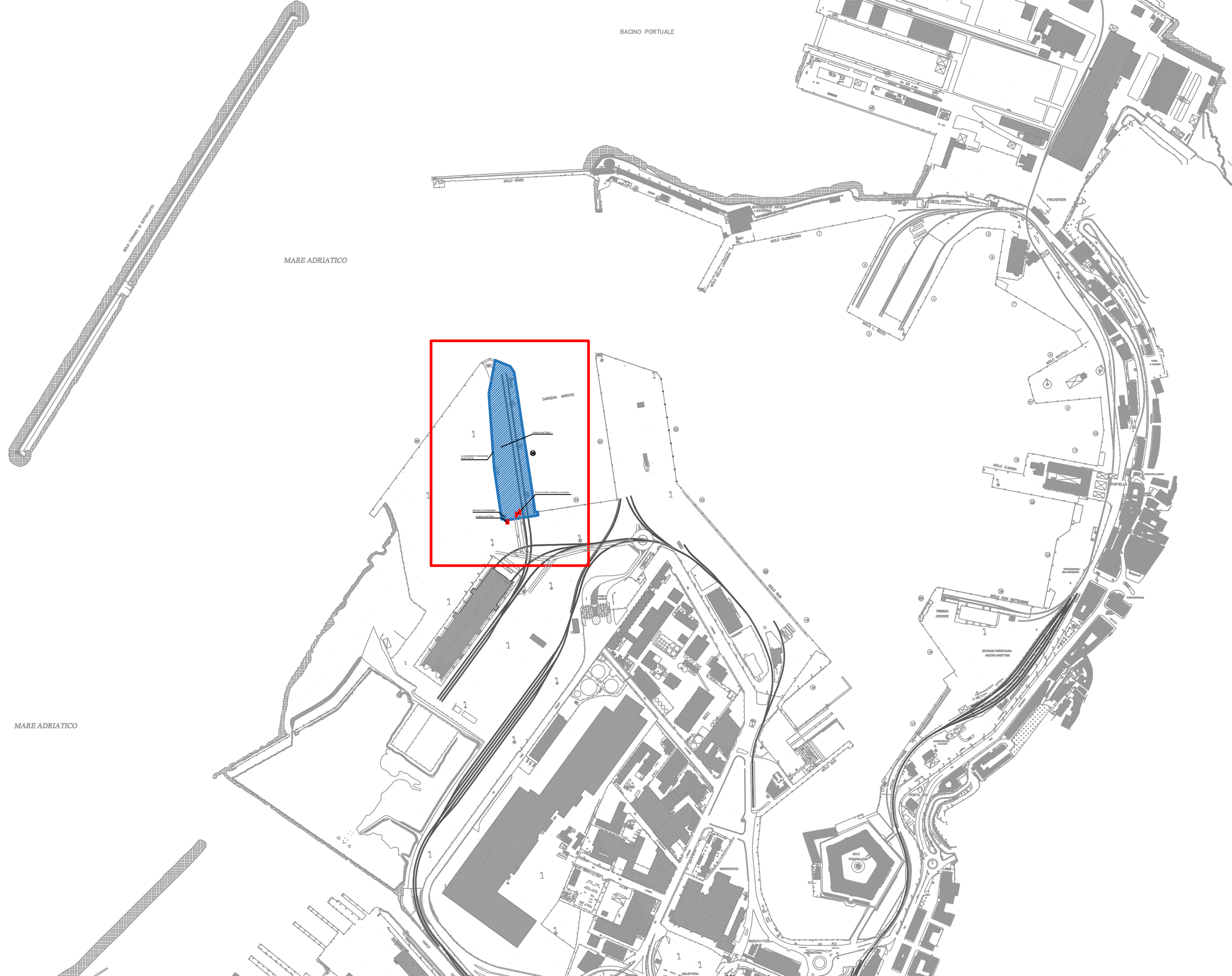
10. Piano di ammortamento.

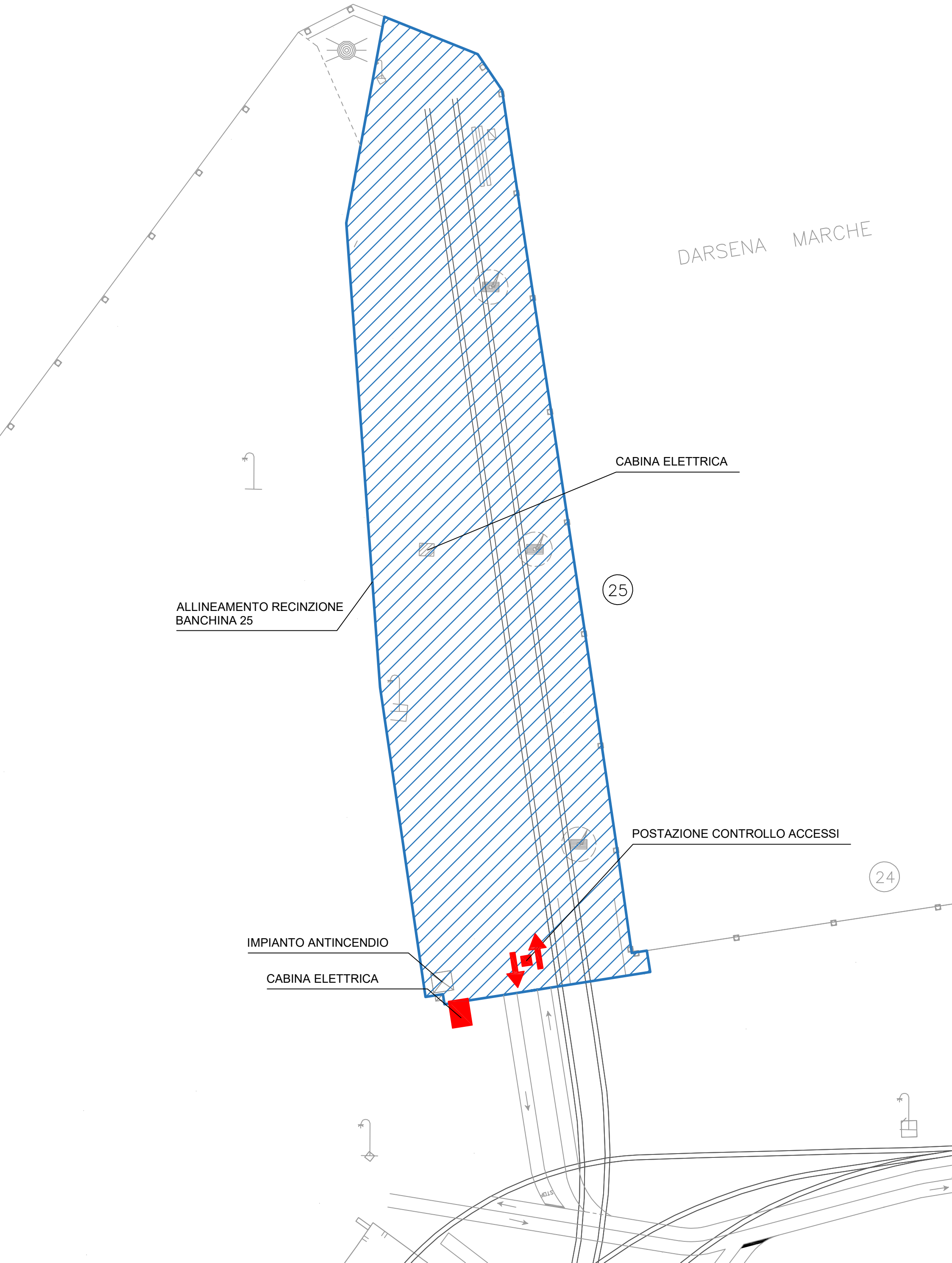
Richiesto io Ufficiale Rogante, omessa la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei comparenti che dichiarano di averne esatta conoscenza, ho ricevuto e reso pubblico il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di legge, in n. 31 pagine intere e n. 14 righe della trentaduesima, così come risultanti a video e ne ho data lettura ai comparenti che da me interpellati, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui certificati si attesta sono in corso di validità.

Firmato: Dott. Andrea Morandi- firmato digitalmente

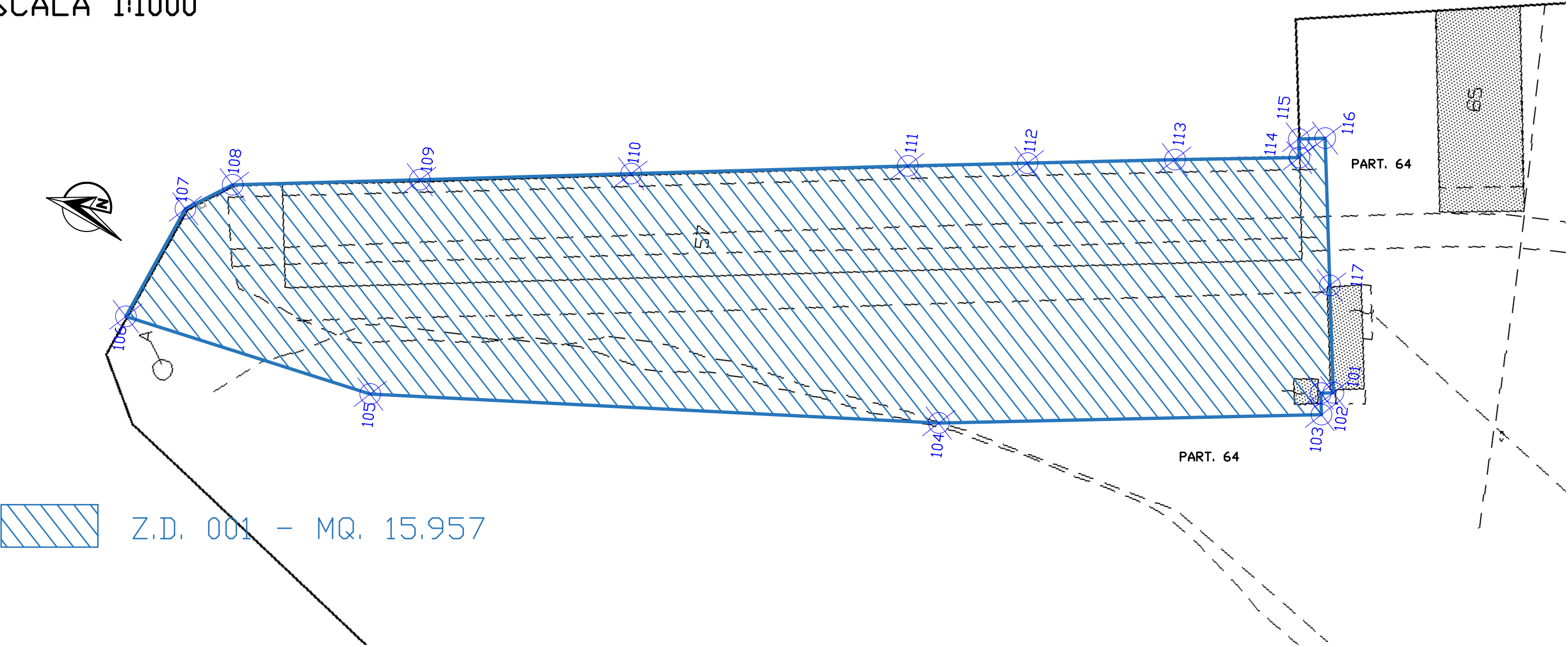
Ing. Vincenzo Garofalo – firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante – Dott.ssa Maria Grazia Pittalà – firmato digitalmente





PLANIMETRIA BANCHINA 25
SCALA 1:1000



Ricevuta del: 25/02/2026 ora: 17:40:33

Utc: 1772037628496640

Utc_string: 2026-02-25T17:40:28.496640+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 25/02/2026

Ora invio: 17:40:28

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 20260225

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 237102662

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TQD - Ufficio Territoriale di ANCONA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 17.333,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00093910420

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2354/2026 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1331 del 25/02/2026

TQD Ufficio Territoriale di ANCONA - Entrate

Tributo		Importo
9801 IMPOSTA REGISTRO - TERRENI	15.059,00 Euro	
9808 SANZIONI	2.007,00 Euro	
9811 SANZIONI	20,00 Euro	
9812 INTERESSI	17,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	230,00 Euro	